

CCCLXXVIII. SEDUTA

VENERDÌ 24 MARZO 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi Pag. 14793

Disegno di legge: « Disposizioni per le locazione e sublocazioni di immobili urbani » (742) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):

ZOLI, *relatore di maggioranza* . . . 14794, 14796, 14798, 14799, 14802, 14808, 14810
 GRAMEGNA, *relatore di minoranza* 14795, 14797
 RIZZO Giambattista 14795, 14798
 TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 14798, 14801
 ADINOLFI 14799
 AZARA 14800
 GAVINA 14801
 RIZZO Domenico 14803, 14809, 14812
 MASTINO 14805
 BISORI 14806
 TESSITORI 14807
 BERTONE 14808, 14812
 JANNUZZI 14809
 OGGIANO 14812

Disegno di legge di iniziativa parlamentare: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica » (63) (Rinvio della discussione):

BOGGIANO PICO, *relatore* 14813, 14814
 MACRELLI 14813
 MERLIN Angelina 14813

SPALICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* Pag. 14813
 PIERACCINI 14813
 TERRACINI 14814, 14815, 14817, 14818
 PERSICO 14814
 BISORI 14816
 VARALDO 14816
 LUCIFERO 14816
 PRESIDENTE 14817
 CINGOLANI 14818

Nell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine:

PRESIDENTE 14794
 BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 14794

La seduta è aperta alle ore 10.

LEPORE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori D'Inca per giorni 2 e Jacini per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Nell'anniversario dell'eccidio
delle Fosse Ardeatine.**

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, 24 marzo: oggi è giorno sacro alla religione del martirio. Sei anni fa trecento e più martiri venivano massacrati nelle Fosse Ardeatine. Non occorrono parole per illustrare l'anniversario: la data è scolpita nel nostro cuore ed insieme con la data il sentimento vivo del dolore e della gratitudine, nel qual sentimento concedetemi di accomunare insieme con i morti gloriosi di Roma la folla anonima dei partigiani di tutte le terre d'Italia, gli afforcati, gli appesi agli uncini dei macellai, i fucilati, gli accecati, le donne, non meno eroiche degli uomini nel difendere la Patria e la libertà.

Il Senato si fa interprete di questo profondo sentimento dell'anima collettiva; e permettete a me che, in nome del Senato, esprima un augurio che vorrebbe essere sicurezza: tutti gli italiani sappiano ritrovare l'unità dei propositi e l'infalibile forza dell'eroismo quando si tratta di difendere la Patria e la libertà. (*Vivi e generali applausi*).

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate ora dal nostro Presidente e ricorda commosso quella data che fece inorridire tutti gli italiani. Specialmente noi di Roma, che vivemmo quelle tragiche giornate, ricordiamo con particolare commozione l'eccidio ed il sacrificio di tanti nobili nostri amici, di tanti nobili italiani i quali, per il loro ideale di libertà e di democrazia, immolarono la loro esistenza affinché l'Italia potesse rinascere ad una vita migliore, ad una vita democratica in cui la libertà fosse tenuta in sommo conto.

In questa data solenne noi ci inchiniamo a quei martiri e dalla loro luce traiamo forza e speranza per l'avvenire del popolo italiano, avvenire luminoso del quale siamo sicuri, poiché un popolo che sa esprimere dal proprio

seno martiri così fulgenti non può perire, e gli italiani, che hanno già ritrovato la propria strada, la percorreranno per la migliore fortuna della Patria. (*Applausi generali*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani** » (742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani ». Dobbiamo oggi riprendere la discussione dei soli articoli rimasti in sospeso. Innanzi tutto vorrei domandare al relatore di maggioranza se crede che convenga discutere prima l'articolo 2 o gli emendamenti aggiuntivi proposti dopo l'articolo 39.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. L'articolo 2 è stato sospeso solo perchè su di esso era stato proposto dagli onorevoli Minio, Gramegna ed altri un emendamento subordinato all'approvazione dell'articolo 39-bis. Sarei quindi del parere che prima di tutto si debbano discutere gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 39, cioè i due articoli 39-bis proposti uno dai senatori Minio, Gramegna ed altri, ed un altro dai senatori Molè Salvatore, Pieraccini, Raja, Mancini, Lussu e Cavallera.

PRESIDENTE. Do pertanto nuovamente lettura dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 39 proposto dai senatori Minio, Gramegna ed altri. Esso è così formulato:

Art. 39-bis.

Alle Commissioni per l'equo affitto, istituite dal decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, viene attribuita la facoltà di decidere sui ricorsi, presentati dalle parti, relativi alla misura dei canoni risultanti dai contratti stipulati posteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39.

In relazione a questo articolo aggiuntivo gli stessi senatori Minio, Gramegna ed altri, hanno presentato all'articolo 2 un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le prime parole: « Sono liberi da ogni vincolo », le al-

ire: « salvo quanto disposto dall'articolo 39-bis della presente legge ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gramigna.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che noi abbiamo proposto all'articolo 2 mira a dare la possibilità alla Commissione, di cui all'articolo 39-bis, di intervenire e di decidere la misura dei canoni risultanti dai contratti stipulati posteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947. Noi prevediamo l'obiezione che verrà fatta da parte del relatore di maggioranza il quale ci dirà: una volta che è stata stabilita la libertà di contrattazione per tutte le locazioni verificatesi posteriormente al febbraio 1947, se si dovesse includere l'emendamento di cui adesso ci occupiamo, si creerebbe una contraddizione in termini perchè, mentre all'articolo 2 si dice che sono libere da qualsiasi vincolo le contrattazioni e le locazioni avvenute posteriormente al 27 febbraio 1947, poi si dà alla Commissione la facoltà di intervenire e statuire in seguito diversamente. Ma a noi sembra che questa contraddizione non vi sia, per lo meno, che se ci fosse potrebbe essere eliminata. Noi ci preoccupiamo, specialmente dopo che il Senato non ha accolto i nostri emendamenti diretti ad assicurare allo sfrattando un altro alloggio idoneo, ci preoccupiamo perchè, se è vero che noi dobbiamo cercare di incrementare le nuove costruzioni e che ogni vincolo di fitto per esse può portare ad un arresto delle costruzioni medesime, è anche giusto, secondo noi, che per le case di vecchia costruzione, già locate e poi lasciate libere perchè gli occupanti hanno avuto la possibilità di disporre di altri immobili, intervenga la Commissione per l'equo affitto e stabilisca un fitto giusto che, evidentemente, non potrà essere che il fitto maggiorato secondo le disposizioni della legge.

Mi permetto di ricordare agli onorevoli senatori che nelle leggi precedenti che fino ad oggi hanno vigore è stato sempre vietato l'aumento di fitto per le case di abitazione già occupate e locate; il fitto non poteva essere superiore a quello pagato in precedenza. Questa disposizione non è stata ripetuta, però pensiamo che il Senato, accogliendo questo nostro

emendamento e, sia pure limitandolo alle case di vecchia costruzione, possa venire incontro alle esigenze che domani si determineranno per molti cittadini italiani.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, nel mio intervento di ieri facevo rilevare che su questo articolo, in cui è contenuto un principio veramente essenziale ai fini della legge, io non sono d'accordo con la minoranza, le cui ragioni sono state or ora esposte, ma nemmeno con la maggioranza; e se questo mio dissenso non si è concretato in un emendamento formale, ciò è dovuto al mio desiderio di affrettare per quanto possibile l'approvazione della legge per ragioni sociali che trascendono il desiderio di perfezione che possa essere vagheggiato.

Non sono d'accordo con la minoranza perchè l'emendamento è assolutamente in contraddizione con il fine della legge, riconosciuto da tutti, che è quello di aumentare a mano a mano, con saggia gradualità, il numero dei contratti di locazione non soggetti a blocco e di restringere, a mano a mano, il numero dei contratti di locazione soggetti a blocco. Ma l'emendamento è in contraddizione anche con se stesso perchè non si può dire da un canto che i contratti di affitto stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947 sono liberi da ogni vincolo e poi dire che sono soggetti al vincolo del prezzo che dovrebbe essere stabilito da una Commissione per l'equo fitto.

Non mi soffermo sul dubbio se tale Commissione per l'equo fitto possa essere considerata costituzionale, cioè possa essere considerata come una sezione specializzata di un organo giudiziario ordinario. Ma vorrei porre le mie obiezioni in forma di dilemma; o si intende che questa Commissione di equo fitto si debba ispirare ai canoni degli appartamenti non bloccati nel momento in cui giudica, ed allora non vedo perchè si debba creare un meccanismo così macchinoso che potrebbe contrastare non soltanto con i fini della legge, ma anche con quella competenza del pretore che noi abbiamo voluto stabilire proprio in relazione a

specifiche controversie che derivano dalla legge. Oppure si ritiene che la Commissione si debba ispirare ad un prezzo che non è il prezzo corrente, il prezzo di mercato, ed allora rientreremmo proprio nell'ipotesi del blocco, perchè quel che rappresenta la caratteristica della legge vincolistica è il fatto che i fitti non si intendono adeguare a quelli che sarebbero se non ci fosse la legislazione vincolistica.

Dicevo anche che non ero d'accordo con la maggioranza, perchè mi pare che la data che è stata fissata, recependola dalla legislazione anteriore, la quale evidentemente non si era ispirata a criteri razionali, è una di quelle date che non trovano particolari giustificazioni, poichè è puramente accidentale. Cioè non si tratta di una data che si riferisca ad una determinata situazione di fatto che imponga di fissare una opportuna linea di divisione nel tempo tra i contratti di locazione soggetti a blocco e quelli non soggetti a blocco. Io avrei desiderato una indagine più approfondita la quale avesse voluto fissare questa linea di separazione con riferimento al momento in cui gli affitti nuovi — perchè non bisogna dimenticare che nell'articolo 2 della legge gli affitti che siano rinnovazione, sostituzione di contratti precedenti continuano ad essere soggetti a blocco — sono stati stipulati ad un prezzo che è quello attuale di mercato. Non vedo infatti perchè si debba imporre una legislazione vincolistica là dove le parti hanno regolato i loro reciproci rapporti, sia per quanto riguarda il fitto, sia per quanto riguarda le altre clausole, in relazione con una condizione di mercato che tuttora permane.

Perciò io vorrei pregare il relatore senatore Zoli, come ha già fatto a proposito della data di decorrenza degli aumenti, per la quale ha sentito il bisogno di riferirsi ad una data che aveva un particolare significato (se ben ricordo, in quel caso si è riferito alla data in cui nel Nord avvenne il passaggio dei poteri dal Governo militare alleato alle autorità italiane), di ricercare anche in questo caso una data più razionale che, a mio avviso, si deve fissare verso la fine del 1947, perchè proprio allora cominciò quel processo di stabilizzazione dei prezzi per cui gli affitti che si stipularono allora si stipularono a prezzi che anche

ora trovano rispondenza nelle condizioni di mercato.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, la vorrei pregare di proporci la data.

RIZZO GIAMBATTISTA. Come data vorrei proporre, anche per evitare controversie, quella del 1° gennaio 1947. Ripeto che non vedo affatto perchè dobbiamo tener ferma la data proposta dalla Commissione, in quanto, onorevoli colleghi, bisogna ancora sottolineare che il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945 si riferiva esplicitamente — lo dice l'articolo 26 — ai contratti di locazione in corso. Il blocco, cioè, veniva imposto ai contratti che erano già stati stipulati alla data di entrata in vigore di quel provvedimento legislativo. Un successivo provvedimento, invece, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, senza dare alcuna ragione, spostò la data di blocco e sottopose a vincolo anche i contratti successivi, che, in base alla assicurazione del precedente legislatore, si dovevano considerare liberi da ogni vincolo. In questo decreto legislativo 23 dicembre 1947, infatti, si disse che non spettava alcuna proroga soltanto relativamente ai contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39. La data venne scelta senza alcun riferimento alle condizioni effettive di mercato e della scelta non fu data alcuna spiegazione. In quel momento peraltro, eravamo in una fase di assetto economico per cui non si poteva dire che i contratti stipulati in una certa data rispondevano ad una consolidata situazione di mercato. Ora che una stabilità maggiore dei prezzi si è verificata ed è possibile fare riferimento a condizioni di mercato che si sono mantenute pressochè identiche dal 1946 ad oggi, non vedo, ai fini della legge, perchè dobbiamo mantenere ancora bloccati i contratti di affitto stipulati dal gennaio 1947 in poi. Per queste ragioni prego la Commissione di accogliere benevolmente la mia proposta.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Io ho l'impressione che tanto il senatore Gramigna che

il senatore Rizzo siano caduti in equivoco perchè l'articolo 2 del disegno di legge non si riferisce alla materia dei canoni. L'articolo 2 è collocato sotto il titolo della proroga dei contratti di locazione. È stato spostato deliberatamente dal punto dove era stato collocato dalla Camera dei deputati ed è stato collocato sotto il capo riguardante la proroga dei contratti di locazione. Quindi, evidentemente, quando noi nell'articolo 1 prevediamo che i contratti di locazione e sublocazione « prorogati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951 » e poi diciamo « sono liberi da ogni vincolo i contratti di locazione e di sublocazione stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 » — e qui bisognerà correggere la data con riferimento all'emendamento dell'onorevole Cosattini che fu ieri discusso, e che è opportuno introdurre anche qui — è chiaro che ci riferiamo a materia che non ha niente a che vedere con i canoni di locazione. D'altro canto il principio che è stato sempre costante è che il canone di locazione resta fermo anche in caso di cambiamento di conduttore. Non c'è distinzione tra contratti che vengono a cessare e contratti che non cessano: è un principio che è sempre stato pacifico quello che dove c'è una vecchia locazione il canone resta costante anche nei confronti del nuovo inquilino, tanto che era stata accennata da un autorevolissimo membro della nostra Commissione, che non può essere presente perchè indisposto, l'opportunità di mettere un chiarimento in questo senso. Ma questo chiarimento è stato ritenuto non necessario perchè l'articolo 2 si riferisce esclusivamente alla materia delle proroghe e non dei canoni.

Detto questo, tutte le considerazioni fatte dal senatore Rizzo cadono; ma si spiega e si rende necessaria la data del 1° marzo 1947, invece di quella perifrasi « data di entrata in vigore della legge » come è detto in altri articoli, e non può essere posta altra data. Il 27 febbraio 1947 è la data dell'ultimo decreto che stabiliva una proroga e del primo decreto che liberava i contratti successivi. Evidentemente non potremmo in questa sede modificare

questa data perchè allargheremmo o restringeremmo quel sistema di vincolo o di libertà in atto ormai confermato dal 1947 ad oggi.

Premesso questo, l'emendamento del senatore Gramagna va considerato in funzione delle nuove locazioni intese come locazioni che siano fatte per la prima volta. Non credo che ci sia bisogno di dimostrare il disastro che verrebbe determinato dall'applicazione di una norma come quella proposta dal senatore Gramagna.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Non intendiamo riferirci alle locazioni fatte per la prima volta.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma per le altre locazioni non c'è bisogno di dirlo e in ogni caso, anche se si volesse dire, non si può dire nel modo proposto dal senatore Gramagna. Quando egli dice: « Alle Commissioni per l'equo affitto, istituite dal decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, viene attribuita la facoltà di decidere sui ricorsi, presentati dalle parti, relativi alla misura dei canoni risultanti dai contributi stipulati posteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 », evidentemente pone una norma che si riferisce alle case nuove oltre che alle case vecchie.

Se si parte dalla premessa che per i contratti vecchi resta il blocco dell'affitto anche se si tratta di sostituzione di conduttore, cioè non solo della novazione che presuppone il mantenimento della stessa persona, ma di sostituzione, cioè cambiamento di tutti e due i soggetti, non mi pare sia necessario un emendamento che non farebbe che creare della confusione. Con questo non credo che il senatore Rizzo sia soddisfatto, ma la Commissione non può essere del criterio da lui sostenuto perchè ritiene che il meccanismo della legge sarebbe turbato dal concedere alle vecchie costruzioni una libertà che porterebbe a dei prezzi eccessivi. E per queste considerazioni la Commissione è contraria all'articolo 39-bis.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA, *relatore di minoranza*. Dopo le spiegazioni dell'onorevole relatore noi ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Molè Salvatore se, dopo le dichiarazioni del relatore, insiste ancora nell'articolo aggiuntivo 39-bis da lui proposto e così formulato:

« I canoni di locazioni stipulate successivamente al 27 febbraio 1947 sono suscettibili di revisione.

« Questa può essere chiesta dal locatario, con istanza rivolta alla Commissione specializzata (o al Pretore) entro il termine di giorni 60 dall'inizio della locazione.

« Per le locazioni in corso il predetto termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

« La Commissione (o il Pretore) decide inappellabilmente, tenendo presente la specie e le caratteristiche dell'immobile locato.

« Il procedimento è esente dalle tasse di bollo ».

MOLÈ SALVATORE. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Torniamo allora all'articolo 2 rispetto al quale l'emendamento Minio-Gramegna, facente riferimento ad un articolo 39-bis, non ha più ragione di essere.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei sottolineare un dubbio per provocare un chiarimento dell'onorevole relatore. Se l'articolo 2 non si riferisce ad una esenzione dal vincolo dei canoni, dove si trova il regolamento dei nuovi contratti? Credo invece che quando si è votata la formula « sono liberi da ogni vincolo », ci si intese riferire, sia alla proroga, sia ai canoni. Credo che sarebbe opportuna in proposito anche una parola del rappresentante del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che il senatore Zoli abbia chiarito sostanzialmente la situazione a questo proposito, tanto che l'onorevole Gramegna ha ritirato il suo emendamento. Restano dei dubbi che hanno soprattutto carattere formale e a questo proposito mi pare che il senatore Rizzo abbia ragione; infatti nel tra-

sportare l'articolo 40 all'articolo 2 si è riprodotta la formula della Commissione: « sono liberi da ogni vincolo ». Ora il vincolo può riferirsi sia alla proroga del contratto, sia al blocco delle pigioni; per risolvere questo dubbio sarebbe opportuno sostituire alle parole iniziali dell'articolo 2 le altre: « non sono soggetti a proroga ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non ho difficoltà ad accettare questo emendamento, ma tengo a fare presente che questo concetto era chiarito all'articolo 12 dove si parla di canoni di locazione e sublocazione di immobili. Questo fu detto l'altro giorno in maniera scultorea dal senatore Minio: il canone non è per le persone, il canone è per l'immobile. È questo il concetto dell'articolo 12; nessuna difficoltà però a sostituire la formula dell'articolo 2 con l'emendamento proposto dal Governo « non sono soggetti a proroga » perchè con questo emendamento togliamo ogni dubbio, e credo che anche l'onorevole Gramegna possa concordare con noi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dalla Commissione, che tende a sostituire le parole: « Sono liberi da ogni vincolo », con le altre: « Non sono soggetti a proroga », nonché la proposta della Commissione di sostituire le parole: « l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39 », con le altre: « il 1° marzo 1947 ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

È stato presentato dai senatori Adinolfi, Minio, Tamburrano, Mancini, Voccoli, Palumbo e Priolo il seguente emendamento all'articolo 2:

« Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

” I contratti di locazione e sublocazione poliennali stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951, sono compresi nei vincoli di proroga.

” Agli stessi sono applicabili gli aumenti di legge dalle rispettive scadenze ” ».

Ha facoltà di illustrarlo il senatore Adinolfi.

ADINOLFI. Ritengo che sia opportuno aggiungere questi commi come chiarificazione, perchè si sono avute in materia alcune controverse giuridiche e la Corte di cassazione, in quattro sentenze successive, si è mostrata dell'opinione che i contratti poliennali dovessero avere diritto di proroga, mentre in altre due sentenze ha affermato che tale diritto non hanno.

La questione è pertanto di vedere se noi dobbiamo eliminare dalla legge una norma che era già stata eliminata nella legge del 1947, e per cui si è arrivati in Cassazione con sentenze contrastanti.

Cito per esempio la sentenza Raimondi-De Rosa in data 7 maggio 1949, Presidente Velenzano, 3^a sezione. In tale sentenza la terza sezione si mostra favorevole alla proroga dei contratti poliennali. In sentenza successiva però, del 4 agosto 1949, la stessa terza sezione ha dato una diversa interpretazione in materia. È significativo che perfino nella stessa sezione di Cassazione si abbiano due diverse interpretazioni su questo punto. Il De Rosa è un esercente di Milano che aveva stipulato un contratto nel 1939 che scadeva nel 1949. Costui assumeva di dover beneficiare della proroga: il pretore gliela concesse, il Tribunale gliela negò, assumendo che non aveva goduto di una prima proroga a termini della legislazione del 1945 e del 1947 e che non aveva pertanto diritto a una proroga che si doveva dare soltanto a chi aveva beneficiato di una precedente proroga. Quegli ha detto: a me la proroga non poteva essere data prima, naturalmente, perchè il mio contratto era ancora da scadere e la proroga la debbo avere al 1949; è andato perciò alla Cassazione e la Cassazione gli ha dato ragione, mentre in altri casi ha dato torto. Ora, per questi fitti poliennali, mettere un comma aggiuntivo che dica che « i contratti di locazione e sublocazione poliennali stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951, sono compresi nei vincoli di proroga » ed ancora dire che « agli stessi sono applicabili gli aumenti di legge dalle rispettive scadenze », mettere questa disposizione, mi pare che sia una chiarificazione. Non so cosa ne pensi la

Commissione, ma credo di aver fatto il mio dovere chiedendo che si ripari a questo inconveniente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, debbo rilevare l'ingiustizia di questa disposizione perchè in sostanza gli interessati desiderano — scusate l'espressione — sorbire e soffiare contemporaneamente: vogliono essere considerati come vecchi conduttori agli effetti di ottenere la proroga e vogliono essere considerati nuovi conduttori quando si tratta del beneficio di non aver pagato tutti gli aumenti passati. Onorevole Adinolfi, quando lei dice che a questi conduttori applichiamo gli aumenti di legge dalle rispettive scadenze, ciò significa che noi daremmo soltanto questi ultimi aumenti, mentre non facciamo pagare — perchè vi era il contratto poliennale con una certa scadenza e cioè vi era un locatore vincolato a rispettare questi contratti senza aumenti — non facciamo pagare, dicevo, gli aumenti che sono stati consentiti prima di questi. Ecco l'ingiustizia della proposta. In sostanza costoro vogliono godere del beneficio della proroga mentre in passato hanno goduto del blocco convenzionale dei canoni. Se noi volessimo dire che agli stessi sono applicabili tutti gli aumenti che sono maturati nel periodo della durata del contratto, sia pure dalla scadenza fino al termine della proroga, noi potremmo anche ritenere accoglibile l'emendamento, ma sotto la forma in cui è proposto siamo assolutamente contrari perchè ci troviamo di fronte ad una evidente iniquità.

ADINOLFI. Possiamo modificare e dire, per esempio, « purchè i possessori di contratti poliennali corrispondano gli aumenti stabiliti dalle leggi precedenti ». In questo modo poniamo tutti su uno stesso piano.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Solo con una formula di questo genere l'emendamento sarebbe accettabile.

PRESIDENTE. Ci sarebbe allora una efficacia retroattiva.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. No, signor Presidente, non ci sarebbe efficacia retroattiva perchè non facciamo pagare questi aumenti per il passato, ma per il periodo per il quale

essi beneficiano della proroga; cioè dalla scadenza convenzionale fino al 31 dicembre 1951, i canoni debbono essere maggiorati di tutti gli aumenti che sono stati concessi; quindi non è retroattivo; è semplicemente per questo periodo ancora a decorrere.

Io proporrei la dizione seguente — non so se il concetto sia espresso chiaramente —: « Il conduttore dalla data di scadenza convenzionale al termine della proroga dovrà corrispondere un canone maggiorato di tutti gli aumenti concessi per legge nel periodo di durata del contratto ».

PRESIDENTE. Allora il testo del comma aggiuntivo dell'articolo 2 viene ad essere così formulato: « I contratti di locazione e sublocazione poliennali, stipulati anteriormente al 1° marzo 1947 e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951 sono compresi nei vincoli di proroga. Il conduttore, dalla data della scadenza convenzionale al termine della proroga, dovrà corrispondere un canone maggiorato di tutti gli aumenti concessi per legge nel periodo di durata del contratto ».

Chi approva questo emendamento aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo emendato:

Art. 2.

Non sono soggetti a proroga i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo il 1° marzo 1947, salvo che siano da considerarsi come rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti; ed i contratti di locazione e sublocazione degli immobili che siano stati costruiti o siano ricostruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, nonché degli immobili distrutti o danneggiati per più della metà in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la data medesima a cura del proprietario.

I contratti di locazione e sublocazione poliennali stipulati anteriormente al 1° marzo 1947, e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951, sono compresi nei vincoli di proroga. Il conduttore dalla data della scadenza conven-

zionale al termine della proroga dovrà corrispondere un canone maggiorato di tutti gli aumenti concessi per legge nel periodo di durata del contratto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Lasciando per ultimo la discussione sull'articolo 9, che credo sarà più ampia, ci sarebbe ora da sciogliere la riserva circa l'ultimo comma aggiuntivo all'articolo 34, proposto dai senatori Gavina, Gramigna ed altri che rileggo:

« A tal fine, quando in un Comune si debba addivenire alla esecuzione di uno sfratto, il Sindaco avrà facoltà di requisire per il ricovero degli sfrattati i locali che risultassero non occupati per abitazione o comunque non usati dal proprietario da oltre sei mesi anteriormente alla data dello sfratto ».

In ordine a questo emendamento aggiuntivo all'articolo 34, il senatore Azara ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo ad esaminare quali ulteriori potestà siano da concedere al prefetto o ad altra autorità, oltre quelle che già hanno, perchè sia evitato che gli sfrattati da case di abitazione restino senza ricovero ».

Ha facoltà di parlare il senatore Azara, per illustrare il suo ordine del giorno.

AZARA. La Commissione — per Commissione si intende, come ha già molte volte illustrato il nostro relatore, i superstiti di essa che siedono a questo banco, in quanto non conosciamo il pensiero degli altri — la Commissione è d'avviso che non possa essere messo in dubbio da alcuno, di qualsiasi parte, che gli sfrattati debbano trovare un ricovero e debbano essere assistiti quanto più è possibile.

Noi però ci preoccupiamo di questo: con l'approvazione dell'emendamento si avrebbe una invasione nel campo del diritto di proprietà, il quale, finchè sta nella Costituzione con tutte le limitazioni che vi sono e che potranno essere apportate in esecuzione della Costituzione stessa, noi dobbiamo rispettare. In questo momento a noi sembra che sia, dirò così, pericoloso formulare un articolo di legge

che dia poteri molto ampi ai rappresentanti dei comuni per intromettersi nella proprietà privata. Noi preferiamo che il problema sia studiato un po' di più, pur desiderando, al pari di voi, che sia risolto.

L'ordine del giorno a questo tende; non, dunque, ad impedire che disposizioni eventuali, oltre quelle vigenti, diano la possibilità agli sfrattati di non restare senza ricovero; bensì a fissare garanzie e a dettare norme chiare che raggiungano lo scopo senza violare il diritto di proprietà. Tenuto conto di questo unico scopo del nostro ordine del giorno, confidiamo che esso sia approvato dal Senato.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Il concetto dal quale io partivo, e che ieri ho esposto all'Assemblea, era di evitare, in parola piccola, lo sconcio di non dare alle famiglie sfrattate la possibilità di trovare un adeguato ricovero.

Su questo è inutile ripetere le riserve che noi avevamo avanzato in sede di Commissione, in quanto la legge diventa inefficiente per se stessa quando voi affermate il concetto dello sfratto e vi trovate poi nell'impossibilità materiale di poterlo eseguire.

Ad ogni modo, indipendentemente da questo concetto sociale e giuridico, il nostro emendamento tende ad evitare che ci sia questo sconcio. Ci sono in fatto parecchi locali vuoti, a parte la legislazione vigente, di abitazione e non di abitazione, e pertanto è bene che quando si debba provvedere allo sfratto vi sia un'autorità la quale possa intervenire e dire: « Si mettono a ricovero gli sfrattandi in questi locali ». Avevo indicato il sindaco, perchè c'è un sindaco in tutti i Comuni ed è l'autorità più adatta a conoscere la situazione dei locali disponibili in una determinata zona; ma alle giuste osservazioni fatte anche dal Governo, non ho nulla in contrario che al posto del Sindaco ci possa essere o il Pretore o il Prefetto. Vuol dire che il Pretore potrà avvalersi di quelle informazioni che i Comuni potranno dare.

Mi sia ancora consentito di portare un esempio pratico. Nel mandamento di Stradella, mia città natale, vi sono trentaquattro comuni e vi è un solo Pretore. Questi trentaquattro sindaci possono conoscere le condizioni dei

locali disponibili nei rispettivi comuni; il Pretore non può, certamente, avere una conoscenza altrettanto sicura, ma egli si potrà avvalere della collaborazione dei sindaci.

Adottiamo quindi il concetto, avvalendoci della formula che voi riterrete più opportuna. Siete del parere che inserire nella legge un provvedimento del genere possa turbare le disposizioni della legge del 1924, che prevedono interventi analoghi? Io non insisto nella formulazione del mio emendamento e posso accedere alle idee espresse dal relatore della maggioranza. Resti, però, ben chiaro il principio che, ove locali vuoti vi siano, non devono essere lasciati vuoti se ci sono degli sfrattati da collocare.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero ricordare che nella seduta di ieri sera avevo io stesso chiesto la sospensione della discussione dell'emendamento Gavina, perchè è certo che non si può non essere preoccupati di fronte al caso degli sfrattati che non riescono a trovare una sistemazione. Avevo chiesto di sospendere la deliberazione per vedere se, nella nottata, era possibile studiare il problema con un risultato soddisfacente. È chiaro che vi sono difficoltà non lievi, ma il problema sussiste e credo che possa essere risolto in relazione all'articolo 39 della legge, già approvato.

A me pare che questa disposizione di carattere generale abbia bisogno di norme di attuazione. In sede di emanazione di queste norme noi possiamo eventualmente estendere delle possibilità non contemplate in questo articolo 39 e trovare delle disposizioni attraverso determinate Autorità, che oggi non è possibile determinare, che portino alla soluzione di questo problema che certamente sta nel cuore di tutti.

Per queste ragioni accetto l'ordine del giorno formulato dal senatore Azara.

GAVINA. Accedo al concetto che gli Enti locali siano compresi tra queste autorità; ritiro il mio emendamento ed accetto l'ordine del giorno del senatore Azara.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno Azara. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 34 che nel suo complesso risulta così formulato:

Art. 34.

Lo sfratto, la cui esecuzione è stata fissata a termini dell'articolo precedente, e quando non si versi nel caso dell'articolo 4, n. 2, può essere prorogato dal pretore, competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del Codice di procedura civile, per un periodo non eccedente i tre mesi, se gravi circostanze sopravvenute lo esigano o se dalla valutazione delle circostanze di fatto previste dal quinto comma del precedente articolo risulta la persistenza di gravi motivi e sempre che, quando vi è stata inadempienza, questa sia cessata.

Tale proroga può essere concessa anche nel caso di sfratto da immobili occupati per titolo non locativo di natura temporanea dipendente dalle contingenze della guerra e dello sfollamento, od occupati senza titolo nelle contingenze sopraindicate.

Resta salva la possibilità della ulteriore eccezionale proroga prevista dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, sostituita alla competenza della Commissione arbitrale quella del pretore che provvede alla concessione della proroga.

Per la città di Roma, il Pretore può concedere, in aggiunta alle proroghe stabilite nei commi precedenti, una ulteriore proroga della esecuzione fino al 31 dicembre 1950.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 47 rimasto in precedenza sospeso. La Commissione si era riservata di trovare una formula migliore, in base alla legislazione vigente, all'emendamento proposto dal senatore Luciferò. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Per diligenza del senatore Buizza abbiamo avuto l'indicazione di quelle che sono le leggi vigenti in pro-

posito. Evidentemente non si può fare il richiamo a quelle disposizioni perchè oltre a comprendere Enti di diritto pubblico quali sono gli Istituti per le Case popolari e simili, comprendono società cooperative, cooperative di credito e altri enti.

La Commissione ritiene pertanto che la formula migliore sia ancora quella proposta dal senatore Luciferò cioè aggiungere dopo le parole « Reggio Calabria », le altre « e similari ».

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo parere.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 47 nel testo della Commissione con l'aggiunta delle parole « e similari » dopo « Reggio Calabria » come proposto dal senatore Luciferò, ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 9. Come il Senato ricorderà la discussione fu sospesa sull'emendamento dei senatori Gramigna, Minio, Menotti ed altri, tendente a sostituire la dizione dell'articolo 9 con la seguente:

« Chiunque nel giudizio civile, valendosi di dichiarazioni mendaci o di documenti attestanti fatti non veri o con altri artifici e raggiri, simula cause inesistenti di necessità o delle giustificate esigenze indicate nell'articolo 4, n. 1, e articolo 5, terzo comma, allo scopo di ottenere il rilascio di un immobile, è punito con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ripeto che nel testo della Commissione è previsto che si debba attendere il giudicato, quindi l'esistenza del reato si riscontra successivamente, dopo che si è ottenuto il rilascio; nel testo proposto dal senatore Gramigna ed altri, invece, si colpisce una specie di frode processuale. Ora, noi riteniamo — prescindendo da quelle che possono essere le costruzioni di diritto penale, anche perchè io non sono affatto modesto nel dire

che di questa materia me ne intendo poco, essendo un civilista — non di sollevare la questione dal punto di vista dottrinale, ma dal punto di vista pratico. Quello che è proposto dai colleghi Gramegna, Minio ed altri è, a nostro avviso, di danno per i proprietari e per gli inquilini; per i proprietari perchè consente di introdurre nel corso di un giudizio civile una indagine di carattere penale con l'obbligo della sospensione.

Quando si dice « chiunque nel giudizio civile, valendosi di dichiarazioni mendaci o di documenti attestanti fatti non veri o con altri artifici e raggiri simula cause inesistenti di necessità » evidentemente ci si riferisce alla ipotesi che in corso di giudizio si consumino taluni di questi fatti che definiamo come reati, e un magistrato civile, di fronte al dubbio che vi possa essere un'ipotesi di questo genere, deve sospendere il giudizio civile e rimandare il giudizio in sede penale. Danno del proprietario anche che non abbia simulato, perchè un inquilino di mala fede, accompagnato da un avvocato di una certa abilità, può benissimo inserire questo motivo di sospensione — e noi sappiamo che le cause penali non procedono con grande velocità — e può ottenere, in un caso in cui la proroga non sarebbe stata concessa, perchè non si è di fronte nè ad una dichiarazione di mendacio, nè a documenti attestanti fatti non veri, ma di fronte alla buona fede, può ottenere egualmente di differire ingiustamente la liberazione della casa.

È quindi un espediente che danneggia il proprietario, ma che danneggia anche l'inquilino. Io faccio appello all'esperienza degli avvocati penalisti. Noi sappiamo che è molto più facile ottenere il riconoscimento di un fatto quando produce soltanto conseguenze civili, che non quando produce conseguenze penali. Pertanto, traducendo noi il proprietario davanti ad un magistrato penale per sentir riconoscere o meno l'esistenza di questa frode processuale, lo porremo in una situazione migliore di quella in cui si troverebbe dinanzi ad un giudice civile, poichè il magistrato penale, prima di pronunciare una sentenza penale, si preoccuperà di avere una certezza maggiore di quella di cui si accontenterebbe il magistrato civile. E siccome questa sentenza

di assoluzione — penso infatti soltanto a tale sentenza — farà stato *erga omnes*, anche nei confronti dell'inquilino risulterà accertata l'esistenza di quelle determinate circostanze di necessità e di urgenza, che eventualmente non sarebbero state riconosciute in sede civile.

Per queste ragioni, poichè la disposizione presenta tali inconvenienti e poichè d'altra parte noi riteniamo che l'articolo 9, così come è stato concepito dalla Commissione, raggiunga sufficienti scopi intimidatori per i proprietari, siamo del parere che sia preferibile il sistema proposto dalla Commissione che non quello proposto dai senatori Minio e Gramegna.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Mi ricollego precisamente all'ultimo argomento dell'onorevole relatore. Se non ho male inteso, il suo ragionamento sarebbe questo: non è opportuno deferire al magistrato penale il giudizio, preliminare alla pronuncia civile, sull'esistenza o meno di reato, perchè il magistrato penale, preoccupato, come suole essere sempre un magistrato di coscienza, dell'affermazione della responsabilità, sulla base della esistenza del reato, sarà difficilmente portato ad affermarlo e propenderà piuttosto verso l'assoluzione...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Anche per insufficienza di prove, la quale è preclusiva.

RIZZO DOMENICO. Anche per insufficienza di prove; il che, conclude il relatore, porrebbe in una situazione di svantaggio gli inquilini più che i proprietari.

Ebbene, se fosse vero questo argomento, esso sarebbe da solo sufficiente a farci respingere il testo della Commissione. Qual'è infatti il presupposto della vostra costruzione giuridica? Creare un nuovo, originalissimo tipo di giurisdizione penale, che non avrà altra funzione se non quella dell'applicazione meccanica della pena ad un reato riconosciuto e fissato già nelle pagine di un giudicato civile. Questa è, in punto pratico, la costruzione che ci proponete. Quando voi dite che il falso, la frode processuale ecc. devono risultare dal giudicato irrevocabile reso in sede civile, praticamente riducete la successiva funzione del magistrato penale all'applicazione automatica della pena, perchè egli non avrà più possibilità di

indagare nè sulla sussistenza del reato, nè sulla efficacia della frode, nè sullo stesso intenzionale del reato. Ma se voi vorrete solo attraverso la prova scaturente dal giudicato civile, eccitare la funzione penale, non troverete mai un giudice civile che pronuncerà un provvedimento di inefficacia, una sentenza revocatoria del provvedimento di rilascio, indicando come motivi della revoca precisamente l'esistenza del reato da voi congegnato; appunto perchè questo esporrebbe il proprietario all'automatica applicazione della sanzione penale. E si rivela così l'insostenibilità della vostra costruzione giuridica. Che cosa dite voi, in sostanza, con la formula che proponete di sostituire a quella della Camera, che del resto era stata ripresa dal decreto 12 ottobre 1945 ed era la ripetizione letterale della sanzione comminata precisamente nell'articolo 30 di quel decreto dello ottobre 1945?

ZOLI, *relatore di maggioranza*. E mai applicata.

RIZZO DOMENICO. Certo, mai applicata. E appunto questa carenza di applicazione ci induce a sostenere il nostro emendamento.

Voi votate con la vostra formula qualche cosa di meno applicabile ancora della vecchia formula, perchè richiedete che ci sia un provvedimento di rilascio passato in giudicato, un giudizio di revoca del provvedimento di rilascio, l'accertamento in questo giudizio del concorso della frode verificatasi nel primo giudizio, e poi, finalmente, fate discendere dalla fissazione degli elementi di frode una automatica applicazione della sanzione penale di competenza dell'altro ramo della Magistratura. Ed allora, praticamente, voi, come conseguenze di questo complesso, interminabile procedimento, non avrete neanche il provvedimento revocatorio dell'ordine di rilascio perchè nessun magistrato si indurrà a revocare l'ordine e mandare in galera il proprietario. Noi abbiamo riconosciuto che non si è mai applicata la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 30 del decreto 12 ottobre 1945. Ma non si è applicata appunto perchè essa ha il torto di essere tardiva. Abbiamo invece congegnato il nostro emendamento ricollegandolo ad una precisa norma del codice di procedura civile vigente. Intendiamo in questo caso spe-

cifico tutto il valore etico oltrechè giuridico di quel principio della lealtà processuale che è stato fissato nel codice di procedura civile del 1942 e conveniamo che non solo bisogna evitare che ci si avvalga di ordini di rilascio ottenuti attraverso la frode, ma, per quanto possibile è necessario impedire che questi ordini di rilascio si possano formare. Ecco perchè risaliamo attraverso l'emendamento ad un momento antecedente e vi proponiamo di riconoscere incompatibile con la lealtà processuale il comportamento del proprietario che, non avendo nè bisogno nè esigenze ai sensi dell'articolo 4, o dell'articolo 6, si avvalga di mezzi illeciti per arrivare ad ottenere l'ordine di rilascio. Se riterrete che questo non sia lecito, e non è lecito, dovrete convenire con noi che sarà indispensabile intervenire anche al momento in cui si tenterà di farlo. Col vostro sistema, invece, lascerete senza punizione, ed è un assurdo, il tentativo che il codice, in generale, punisce; noi, al contrario, intendiamo intervenire con la sanzione penale appena si manifestino gli atti esecutivi di una frode, così come avviene nella generalità dei casi. Se si vuole evitare che il provvedimento di rilascio si ottenga attraverso mezzi illeciti, bisogna cominciare con lo stabilire che non è possibile neanche tentare di ottenerlo. Allora soltanto eviterete la possibilità che molti proprietari di case, sfruttando situazioni di privilegio, mettano in moto l'umano ed il divino, il lecito e l'illecito per riuscire ad ottenere quegli ordini di rilascio che solo sulla carta saranno revocabili, ma che, in pratica, come ricordava l'onorevole Zoli, non sono mai stati revocati. Fissare un intervento tempestivo significa far sapere a questi proprietari che, se ricorreranno le premesse previste dagli articoli 4 e 6, essi troveranno indubbiamente il magistrato disposto a riconoscere le loro esigenze...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non lo troveranno più; si sospende per anni.

RIZZO DOMENICO. Se viceversa queste esigenze non saranno dimostrate attraverso mezzi leciti e con prove che non siano artificiose o surrettizie, essi non avranno il riconoscimento cui aspirano. Ma l'onorevole Zoli soggiunge: « Voi dimenticate l'inconveniente

gravissimo che può intervenire per la sospensione del giudizio civile a causa del reato». Ma, onorevole Zoli, lei sa bene che questo non dipende affatto dalla attività delle parti; non c'è un'applicazione automatica della sospensione del giudizio civile in presenza di un fatto delittuoso. È il magistrato che valuta se dall'accidente, per dir così, intervenuto nel giudizio civile, possa scaturire materia di reato e, questa riconosciuta dal Pubblico ministero, si impone ancora una ulteriore valutazione di influenza che deve farsi dal magistrato civile prima di sospendere il giudizio. Non basta che l'inquilino accusi di mendacio questo o quell'altro documento, questa o quell'altra testimonianza: è il magistrato che con una valutazione di merito sospende il giudizio qualora si persuada che siano stati introdotti nel giudizio civile, fatti riconosciuti reato dalla giurisdizione penale.

Ecco perchè insistiamo nell'emendamento proposto.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Agli argomenti esposti dal relatore di maggioranza della Commissione, ai quali io mi associo completamente, credo se ne possa aggiungere un altro che veramente non è un'aggiunta ma è l'indicazione, direi, del presupposto degli argomenti da lui espressi.

In definitiva noi dobbiamo ricordare una cosa: che, pur proponendo un articolo, o la formulazione di un articolo, in un campo puramente civile, quello cioè che regola la proroga dei contratti e che disciplina i prezzi relativi, finiamo col giungere ad una legiferazione in campo penale, o, per lo meno, con lo stabilire delle disposizioni che rispondono a concetti di diritto penale.

Nel campo del diritto penale mi pare che debba essere evidente come non si possa giungere ad una sanzione, quando non vi sia ancora la certezza di un — chiamiamolo così — delitto. Questa certezza quando la si potrà avere in modo indubbio? Quando si abbia una sentenza passata in giudicato che consenta di poter giungere all'applicazione delle disposizioni repressive.

L'articolo 9, disponendo che: « Il locatore, nei confronti del quale, con sentenza passata

in giudicato, sia pronunciata l'inefficacia del provvedimento di rilascio previsto dall'articolo precedente, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno », stabilisce il momento in cui si ha quella certezza in base alla quale si dovrà e potrà procedere all'applicazione repressiva.

A questo si oppone anzitutto che l'emendamento o la diversa formulazione dell'articolo 9 offerti dall'onorevole Gramigna e da altri risponderrebbero meglio a concetti di indole morale. Ma quale disposizione può rispondere meglio a concetti anche morali di questa contenuta nell'articolo 9, secondo la quale chi froda altrui ed il magistrato deve essere punito? Mi pare che l'articolo 9 risponda anche ad una esigenza di natura morale.

Si oppone ancora che la formulazione contenuta nell'emendamento proposto d'altra parte valga a punire anche gli eventuali tentativi di violazione della legge nel loro sorgere. Ora io dico che vi è un rilievo di indole pratica ed un altro rilievo di indole teorica.

D'indole pratica il rilievo è questo: quando — ed è stato giustamente già detto e chiarissimamente affermato — nel corso di un giudizio civile si presenterà una denuncia diretta a segnalare che, nel corso di quel giudizio, sono state presentate delle dichiarazioni mendaci o dei documenti attestanti fatti non veri, che cosa si verificherà? Si sospenderà il giudizio civile perchè si innesterà in esso un dibattito con eventuali conseguenze anche di indole penale. Giustamente è stato in questo proposito rilevato che si finirebbe con l'aver una definizione della causa dopo tre o quattro anni. Il rilievo d'indole pratica è, quindi, evidente: noi vorremmo eliminare le questioni, mentre le aumenteremmo; volendo porre riparo a violazioni d'indole morale, incapperemmo in altri inconvenienti dello stesso genere e non meno gravi, poichè favoriremmo la facilità delle denunce che sarebbero presentate non di fronte a fatti delittuosi veri e propri, ma col proposito di ritardare la decisione del giudizio civile.

Io ho fatto un rilievo di indole pratica, ma ho detto che se ne sarebbe potuto fare anche uno di indole teorica, ed è questo: quando l'articolo 9 dispone che « il locatore nei confronti

del quale con sentenza passata in giudicato, sia pronunciata l'inefficacia del provvedimento di rilascio ... è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno ... » non mi sembra discutibile che il tentativo possa essere punito, in quanto il passaggio della sentenza in giudicato serve per stabilire il momento in cui si possa agire penalmente. Il tentativo cioè può essere sempre punito, ma dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Se però gli egregi colleghi contraddittori credessero che l'ipotesi del tentativo rimanga, eventualmente, esclusa, con l'attuale formulazione dell'articolo 9, propongano essi un emendamento in aggiunta all'articolo 9 che includa il tentativo stesso, ma sempre da punire dopo che la sentenza è passata in giudicato, relativamente alla questione civilistica.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. In linea generale io sono contrario a che si stabiliscano nuove sanzioni restrittive della libertà personale, oltre quelle che sono dettate nel Codice penale. I reati di creazione politica ci hanno deliziato nel periodo fascista, e nel dopoguerra: e di queste creazioni siamo sazi. In materia di locazioni ci sono state finora alcune disposizioni penali. Ma, sul punto che ora discutiamo, mai sono state stabilite sanzioni restrittive della libertà personale a carico del proprietario che chieda, per asserita assoluta improrogabile necessità, il proprio quartiere anche se la necessità non c'è. È logico, è ragionevole che noi introduciamo ora queste sanzioni?

RIZZO DOMENICO. C'è già l'articolo 30 del decreto legislativo 12 ottobre 1945; non è di nuova creazione una disposizione del genere; in esso è detto che il locatario che ottiene il rilascio dell'immobile attraverso una simulazione è punito con la multa. Quindi si tratta di un delitto vero e proprio.

BISORI. Ma non è comminata alcuna pena restrittiva della libertà personale. E si fa soltanto l'ipotesi della simulazione: invece nel testo che stiamo discutendo — anche in quello della Commissione — si parla perfino di semplici affermazioni di fatto non conformi al vero, ipotesi delittuosa che è ancora più lieve di quella della simulazione.

È ragionevole, io mi domando, che, mentre la legislazione vincolistica si avvia al declino, noi aggraviamo la situazione attuale stabilendo addirittura, in questi casi, pene restrittive della libertà personale? E persino nell' caso che si siano semplicemente affermati fatti non veri? In linea di principio sono contrario. Basta il Codice penale per colpire l'uso di documenti falsi, di perizie false, di testimoni falsi, e così via. E per ipotesi più lievi non conierei nuovi reati.

Sono poi contrario, in particolare, all'emendamento Gramigna per il rischio, fatto presente dal senatore Zoli, che avvocati di discutibile buona fede propongano abili denunce per simulazione, o simili, e così sospendano i giudizi civili sull'assoluta improrogabile necessità.

Quanto al testo della Commissione, non mi dissimulo la gravità di ciò che ha osservato il senatore Rizzo circa la seconda parte di quel testo.

Io, in tesi, sarei per sopprimere l'intero articolo 9. Ma, se a questo non si vuol giungere, in via subordinata suggerirei la formula seguente:

lascerei intatta la prima parte dell'articolo fino alle parole « lire 500 mila »; questa prima parte occorre per stabilire il presupposto, secondo me inderogabile, che vi sia un giudizio civile revocante il provvedimento di rilascio;

poi, per non ridurre il giudice penale a meccanico applicatore della sentenza civile e lasciarlo libero di valutare il comportamento del locatore, scriverei, dopo le parole « a lire cinquecentomila », queste parole: « se egli abbia ottenuto il provvedimento di rilascio avvalendosi di dichiarazioni mendaci o di documenti attestanti fatti non veri o con altri artifici e raggiri », e continuerei poi « relativamente », eccetera.

In questo modo si avrebbe prima una sentenza civile che annulla il provvedimento di rilascio per motivi che possono includere o no l'ipotesi che siano state usate dichiarazioni mendaci *et similia*. Poi si avrebbe un procedimento penale nel quale si vedrebbe se queste ipotesi si sono verificate o no.

Tutto questo, ripeto, in linea subordinata, perchè in linea principale ritengo che, per estirpare questo serpaio di questioni, sarebbe me-

glio sopprimere l'articolo 9 lasciando giocare solamente il Codice penale.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Ho già preso la parola, qualche giorno fa, su questo problema; e le ragioni che ho sentito esporre dal relatore quest'oggi non mi hanno fatto cambiare di opinione. Sentivo testè il collega Bisori proporre un formula nuova; se ho ben capito dovrebbe rimanere fermo il giudicato civile. Una simile formula però potrebbe portare alla possibilità di contraddizione tra due giudicati, tra il giudicato civile e quello penale; comunque, il motivo sostanziale che mi fa ritenere che la proposta della Commissione non possa essere accettata, è che non è possibile che in una legge speciale, destinata a regolare una materia transeunte, si affermi un principio di diritto penale sostanziale che rappresenta una completa rivoluzione, un vero rovesciamento dei principi fondamentali della responsabilità penale. La responsabilità sorge non appena l'individuo pone in essere fatti preveduti come ipotesi delittuosa dalla legge penale; non dobbiamo confondere le conseguenze dell'evento-delitto con gli elementi integratori, costitutivi del delitto stesso. Quando il legislatore penale volle che la responsabilità sorgesse per un determinato concreto atteggiamento dell'agente, come in tema di falso in scrittura privata, disse che essa si concreta non appena l'individuo fa uso della scrittura privata. Ed è questa una delle ipotesi in cui la legge penale non colpisce l'individuo nel momento stesso in cui pone in essere una sua volontà a delinquere, ma quando questa si attua. Ma voi, qui, mi fate una costruzione nuova in rapporto ai principi fondamentali della responsabilità penale, in quanto affermate che essa non sussiste, non può sorgere e non sorge se non quando sia stata constatata dal giudice civile, che è giudice incompetente innanzi tutto e che fa una limitata constatazione di fatti conferenti al processo civile, ma non sufficienti ad esaurire l'indagine penale. In altre parole, il giudice civile non può fare una valutazione completa della responsabilità penale, perchè egli si limita ad affermare la esistenza di determinati elementi e ad esaminarli unicamente in vista delle finalità dell'azione civile, che gli è stata proposta. Il giudice civile non può entrare ad esa-

minare gli elementi probatori sotto il profilo, per esempio, dell'imputabilità soggettiva; e non potendo far questo, non vedete voi come sia abnorme ritenere che il giudicato civile costituisca, per il giudice penale, l'elemento unico e solo di decisione circa la responsabilità penale?

Diceva giusto testè il senatore Bisori: voi pretendete che il magistrato penale diventi il notaio del giudice civile. Ma, io dico, egli diventa qualcosa di meno del notaio, perchè non occorrerà nemmeno il giudice, bastando il cancelliere, il quale, avuta la sentenza del giudice civile che constata la sussistenza degli elementi di simulazione durante il processo civile, può con un timbro irrogare la pena, anche se questa, come nel caso, è di competenza del tribunale. Infatti, fino a tre anni di reclusione la competenza è del pretore, ma, oltre il mezzo milione di multa, la competenza è del tribunale.

Per me, non vedo i motivi per cui la Commissione debba insistere nella sua formula. Ci si preoccupa delle conseguenze pratiche; si dice al senatore Gramegna ed agli altri colleghi: badate che voi, con la vostra formula, correte il pericolo di tener sospeso il giudizio civile e quindi di fare attendere per due o tre anni. Intanto io dico che quando si esamina il problema sotto l'aspetto giuridico non ci si deve e non ci si può preoccupare di quelli che possono essere gli inconvenienti e i difetti pratici. Del resto io non ho una visione così nera e pessimistica delle procedure penali. Faccio il penalista ed affermo che, se si vuole, il processo penale si fa con maggiore sollecitudine di quello civile. Sento dire anzi che in sede civile le possibilità di lungaggini sono maggiori che non nel giudizio penale. Ad ogni modo non sono, ripeto, le conseguenze pratiche quelle che ci debbono preoccupare, quando noi, in una formulazione quale proposta dalla Commissione, corriamo pericolo di rovesciare i presupposti, non soltanto del diritto sostanziale penale, ma anche del diritto processuale penale.

Pertanto, ritengo che la Commissione dovrebbe rivedere la propria posizione, anche perchè se è vero che in questa legge speciale affermiamo principi contrari ai presupposti fondamentali del diritto penale, veniamo a costituire un principio che può essere gravido di conseguenze per eventuali provvedimenti speciali

successivi. Io dico che i principi fondamentali della legge penale debbono essere salvaguardati e che una legge speciale non deve e non può porsi in conflitto con quelli che sono i principi essenziali del diritto penale. Per queste considerazioni, a prescindere da ogni conseguenza pratica, penso che la proposta fatta dal collega Gramigna debba essere accolta, anche se essa ha una formulazione difettosa che può lasciare perplesso qualcuno, ma che può essere corretta. Ho sentito parlare di tentativo ...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Si tratta di un tentativo con mezzi non idonei.

TESSITORI. No, onorevole Zoli, si ha tentativo anche quando l'agente non abbia raggiunto il risultato voluto. Non confondiamo le conseguenze del delitto con gli atti che rivelano la volontà di delinquere e che rappresentano, nell'*iter criminis*, qualche cosa di serio, di concreto e di positivo. Non interessa al magistrato penale quali possano essere o siano i risultati dell'azione delittuosa. Il tentativo si verifica ogni qualvolta, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'agente, il quale ha pur fatto tutto il possibile per la consumazione del delitto, il delitto non si consuma. Ora, quando nel caso nostro l'attore, nel giudizio civile, dimette un documento che viene poi a rivelarsi falso, o produce un testimonio che risulta poi aver detto il falso, il delitto è già consumato. Non siamo, in questo caso, di fronte al tentativo; non interessa che il giudicato civile abbia o no creduto a quel documento o a quel testimone: tutti gli elementi concreti del delitto, cioè della frode processuale, sono stati posti in essere, e quindi ci troviamo di fronte al delitto consumato. Per queste ragioni io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Gramigna.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Vorrei proporre una ulteriore modificazione, per cercare di semplificare la discussione. Correggerei l'emendamento, proprio per tener conto delle preoccupazioni di carattere penale che sono state espresse, cioè della preoccupazione di non far sorgere la prova dell'esistenza del reato da un giudizio civile. Io proporrei di modificare la dizione in questo modo, fermo restando la

necessità del primo giudicato — su questo noi siamo fermi —: « Il locatore, nei confronti del quale, con sentenza passata in giudicato, sia pronunciata l'inefficacia del provvedimento di rilascio previsto dall'articolo precedente, è punito con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da lire 50.000 a lire 500.000, se abbia ottenuto il provvedimento di rilascio valendosi di dichiarazioni mendaci o di documenti attestanti fatti non veri o con altri giudizi o raggiri ».

Quindi si toglie la necessità che il fatto che si sia ricorso a questi elementi risulti dal giudicato civile, ferma però restando la necessità che a costituire il reato si sia conseguito il risultato di avere ottenuto la sentenza che non si sarebbe ottenuta. Così il reato si inquadra in quello che secondo me deve essere il retto sistema di rapporti fra il giudicato civile e la giurisdizione penale.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Io mi accosto all'opinione espressa dal senatore Bisori e in parte anche a quella espressa, in questo momento, dal relatore della Commissione. Sono tuttavia preoccupato, come del resto tutti i giuristi e gli avvocati, del pericolo che è insito nell'eccessivo sottilizzare in questioni che debbono essere risolte con formule piuttosto di principio. Nel conflitto fra giudicato civile e giudicato penale meno si va nel particolare e meglio è, lasciando che i casi particolari siano esaminati dal magistrato. Quando si dice che « il locatore, nei confronti del quale, con sentenza passata in giudicato sia pronunciata inefficacia del provvedimento di rilascio ... è punito con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da lire 50.000 a lire 500.000, se abbia ottenuto il provvedimento di rilascio valendosi di dichiarazioni mendaci ecc. », evidentemente si mette in essere la possibilità di un secondo giudizio perchè appunto questo giudizio sugli elementi di prova deve essere fatto da un altro magistrato che è quello penale. Chi lo incita il magistrato penale? La querela di parte o il giudice stesso?

PISCITELLI. Ma la revoca deve essere fatta in sede di giudizio civile; intende parlare dell'azione pubblica.

BERTONE. A me pare che la formula più semplice potrebbe essere redatta in questi ter-

mini, rispettando la necessità che vi sia una sentenza passata in giudicato che ponga termine al giudizio ed alla contestazione civile.

Io direi appunto così: « Passata in giudicato la sentenza, che pronunzia la inefficacia del provvedimento di rilascio previsto dall'articolo precedente; se il giudice che lo ha pronunciato ravvisa nel comportamento tenuto dal locatore, gli elementi di frode processuale, rimette gli atti al giudice penale ». Questo è il rispetto integrale delle norme che in questo momento regolano i rapporti della giurisdizione civile e penale.

PISCITELLI. Non è lo stesso giudice civile che ravvisa la frode, prima di passare in giudicato? È un controsenso!

BERTONE. Non è un controsenso perchè è sempre il giudice civile a trasmettere gli atti all'autorità penale. Si tratta di aspettare qualche tempo, cioè finchè non passi in giudicato una sentenza. Io credo che debba essere il giudice civile a rimettere al giudice penale il giudizio su una questione di frode. In tal modo noi sappiamo con certezza che vengono rispettate ed applicate le norme che regolano il giudizio civile e il giudizio penale. Comunque, se si troverà una formula migliore di questa, non ho nessuna difficoltà ad aderirvi. Per me l'importante è che non si sottilizzi troppo su questa materia, che vengano rispettati i principi fondamentali dei rapporti tra le due giurisdizioni e che non si sanzionino pene troppo lievi o troppo gravi, mentre vi è già il Codice penale, che, come ha rilevato il collega Bisori, provvede sufficientemente per tutte le ipotesi di applicazione del diritto e della pena.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. La disposizione che stiamo esaminando pare a me che sia innovativa per i casi in essa previsti rispetto all'articolo 3 del Codice di procedura penale, il quale stabilisce che quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve farne rapporto al Procuratore della Repubblica con la conseguenza che il giudizio civile può essere sospeso. Quando perciò, nella disposizione in esame, si stabilisce che, nei casi in essa contemplati, condizione per l'esercizio dell'azione penale è il passaggio in giudicato della sentenza

civile, con essa non si fa che innovare rispetto all'articolo 3 del Codice di procedura penale. È bene che questo chiarimento resti a verbale. E poichè vi è una norma, quella dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari alla legge, la quale stabilisce che una disposizione non è abrogata se non, fra l'altro, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, è necessario sia chiaro che tra la nuova disposizione e l'articolo 3 del Codice di procedura penale vi è incompatibilità.

ZOLI, relatore di maggioranza. Non vi è incompatibilità.

JANNUZZI. Onorevole Zoli, io sto alla lettera dell'articolo 3 del Codice di procedura penale che ho letto e che rileggo: « Quando nel corso di un giudizio civile apparisce alcun fatto nel quale può ravvisarsi un reato perseguibile d'ufficio, il giudice deve farne rapporto al Procuratore ecc. »; voi, invece, nella nuova norma, dite che occorre attendere il giudicato. Dunque, il giudizio penale sorge durante il corso del giudizio civile con l'effetto di poter sospendere tale giudizio, o sorge dopo che sia passata in giudicato la sentenza civile? L'incompatibilità è evidente e il chiarimento necessario.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Mi pare che la Commissione nella sua maggioranza abbia abbandonato quel che era il concetto originario ed abbia riconosciuto, almeno in linea di principio, come non sia opportuno demandare al giudice penale soltanto l'applicazione meccanica della pena che già *in nuce* deve trovarsi comminata nel giudicato civile. Su questo punto siamo d'accordo. L'articolo modificato dal relatore contiene però ancora due parti che per noi non sono accettabili: la prima che pretende di mantenere come presupposto del reato di frode processuale (lo chiamiamo così per intenderci, anche se non rappresenta precisamente la configurazione che di questo reato fornisce il Codice penale) il giudicato civile di revoca dell'ordine di rilascio, e la seconda che si concreta sul silenzio circa l'applicazione della legge generale.

Sono questi i due punti di dissenso che non ci consentono, almeno per il momento, di accettare l'articolo, e che forse renderanno opportuna una breve sospensiva per tentare di

trovare una formula di accondo. Debbo intanto dire all'onorevole Zoli che la sua preoccupazione di eccessive lungaggini, determinate dalla malafede dell'inquilino, autorizza appunto l'interpretazione dell'onorevole Jannuzzi. Io stesso non ero arrivato a supporre che la Commissione pensasse addirittura abrogato l'articolo 3 per i giudizi di rilascio degli immobili urbani.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non è abrogato.

RIZZO DOMENICO. Ma se non lo suppone abrogato mi dica allora quale è l'inconveniente che sorge dalla nostra proposta. Se l'inquilino è sempre libero, nel corso di giudizio di rilascio di denunciare un reato ed eventualmente dar vita, così, al giudizio penale, nessuno gli impedirà di farlo. Se invece questo volesse impedire, rendendo non applicabile l'articolo 3, daresti una così assurda struttura di privilegio ai giudizi di rilascio che c'impedirebbe decisamente di metterci d'accordo.

La verità, onorevole Zoli, mi pare sia quella che ricordavo nel mio precedente intervento. Non è esatto che per fare scaturire il giudizio penale dai fatti di frode che si verificano nel giudizio civile occorra denuncia di parte: reati perseguibili di ufficio si perseguono non per la segnalazione della parte interessata, ma per la valutazione di essi da parte del magistrato, che, precisamente secondo la formulazione dell'articolo 3, ha la possibilità di sospendere o meno il giudizio civile. Dunque non la volontà dell'inquilino, ma l'ufficio del pubblico Ministero promuoverà o non promuoverà l'azione penale a seconda che abbia elementi per promuoverla o meno.

E, ripeto, la sospensione sarà non solo in funzione della azione penale, ma del giudizio del magistrato civile che dovrà riconoscere tale connessione tra il giudizio penale e quello civile da ritenere questo secondo nettamente influenzabile dalle risultanze del primo. Non è dunque questa preoccupazione che può allarmare la Commissione; senza dire, appunto, come rilevava il collega Jannuzzi, che se questa preoccupazione si volesse allontanare non ci sarebbe che un mezzo: dire che si tratta di giudizio assurdamente specialissimo pel quale sono inapplicabili le norme ed i principi del diritto sostanziale e del diritto processuale.

Tornando al testo che la Commissione ha accettato e che si ricollega alla proposta del senatore Bisori, mi domando ora se è proprio necessario il presupposto dal giudicato revocatorio dell'ordine di rilascio. Io potrei accedere alla tesi della Commissione alla sola condizione che il relatore riconoscesse che con questa sua costruzione si prevede una ipotesi nuova di reato, ma in aggiunta, e non in deroga od abrogazione di tutte le altre ipotesi.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Siamo d'accordo.

RIZZO DOMENICO. Ma è, allora, almeno superflua questa nuova configurazione di reato che nei suoi elementi materiali è la ripetizione di casi già considerati dal Codice penale: frode processuale, falso documentale, falsa testimonianza ecc. Non si farebbe che duplicare la punizione; una volta attraverso la violazione delle norme generali, ed una seconda volta con la considerazione di questa specie di reato nascente dalla formazione del giudicato civile.

Comunque, se voi intendete mantenere questa particolare figura di reato, non trovo nulle in contrario alla condizione, ripeto, che si faccia salva l'applicazione della legge generale, si faccia salva cioè la possibile applicazione di tutte le altre configurazioni delittuose contenute nel codice penale. Per quel che mi riguarda accetterei quindi l'emendamento con questa aggiunta: « salvo l'applicazione delle norme del codice penale ». Ed arrivo a qualche cosa di più. Invece di fare una modifica dell'emendamento, precisiamo nella discussione questo accordo interpretativo: che sia possibile, cioè, il concorso di questo reato con tutte le altre configurazioni delittuose del Codice penale e in tal modo noi potremo aderire all'emendamento della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Rizzo, si tratta di un reato nuovo in quelli che sono i suoi elementi costitutivi, perchè nessuno dei fatti che noi indichiamo in questo emendamento — nel suo emendamento, perchè la ultima parte di questo emendamento è presa dal suo — quando sia contenuto in questi limiti è oggi punibile. Perchè, mi si consenta

qui di rispondere al senatore Bertone, non siamo di fronte a nessuna frode processuale, se noi non intendiamo la frode processuale in senso volgare e non in senso tecnico, perchè la frode processuale non consiste nell'ingannare il giudice ed ottenere una sentenza favorevole quando non se ne avrebbe diritto, ma consiste nel mutare le situazioni, i luoghi ecc. Qui non siamo in un caso di frode processuale, e non vi è neanche l'esistenza di falsa testimonianza o di falsi certificati; siamo in qualche cosa di più tenue. Quando noi diciamo che il provvedimento di rilascio è ottenuto valendosi di dichiarazioni mendaci che sono ben qualcosa di meno della falsa testimonianza o di documenti falsi, evidentemente noi siamo di fronte ad ipotesi di circostanze le quali oggi non sono punibili; anche l'artificio e il raggirio in danno del magistrato non costituiscono elemento di truffa per la semplice ragione che vi è il presupposto che nell'artificio e nel raggirio in sede giudiziaria manchi l'elemento di idoneità.

GAVINA. Chi usa un documento falso commette un reato.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. C'è una differenza, quando noi vogliamo dire all'avversario che dice il falso, diciamo che è inesatto, che dice cose non vere. Sono eufemismi che però quando si trasportano in una norma penale, hanno il loro peso, non sono più un atto di cortesia. Quando noi diciamo « documenti attestanti fatti non veri » diciamo qualcosa che è lontana dal falso inteso nel senso della creazione di documenti attestanti circostanze non vere. Abbiamo quindi una forma attenuata di fatto punibile e non vi è per noi nessunissimo dubbio che resti salva l'applicazione dell'articolo 3.

Mi è dispiaciuto che ci sia stato un collega che per tre volte ci ha ricordato il contenuto dell'articolo 3, che è una delle prime cose che si imparano sui banchi dell'Università e che si ricordano anche se per caso questi banchi sono ormai diventati logori per l'uso che molte altre generazioni di studenti ne hanno fatto. Noi non abbiamo alcuna intenzione di affermare che non si applichino tali norme. Ma, quando siamo di fronte ad un reato nuovo che colpisce questi espedienti processuali con

una innovazione notevole — e che, Dio ci guardi, non deve essere estesa in tutto il campo del diritto perchè sarebbe la rovina per noi avvocati — noi richiediamo che vi sia qualcosa di più.

Rispondo poi all'onorevole Tessitori che le circostanze pratiche sono quelle che noi dobbiamo tenere presenti quando creiamo un reato rispondente a necessità pratiche. Ciò che noi puniamo coll'articolo 9 non è considerato reato nel nostro sistema di diritto penale, ma lo consideriamo tale per esigenze pratiche. Saremmo però in contraddizione con noi stessi se, mentre creiamo tale reato, non ci rendessimo conto degli inconvenienti pratici che da una determinata applicazione ne deriverebbero. Pertanto, per necessità di ordine pratico, noi non vogliamo che tutto ciò rappresenti un elemento di sospensione del processo, perchè questo vorrebbe dire frustrare il disposto dell'articolo 4 della legge. Noi vogliamo che questo fatto rappresenti però un qualcosa da punirsi. Quale funzione ha allora la norma dell'articolo 9? di intimidazione contro il proprietario il quale mesca ad ingannare il giudice, quando però il giudice abbia riconosciuto di essere stato ingannato.

E qui rispondo ancora all'onorevole Tessitori. I penalisti devono essere vigili custodi dell'autonomia del giudice penale dai giudici civili; ma noi avvocati civilisti siamo tutori del rispetto del giudicato civile. Per questo noi riteniamo che la nostra nuova formula salvi questo principio e insieme elimini gli inconvenienti della violazione del principio dell'autonomia del giudizio penale, che giustamente è stato osservato, non si può ridurre a formula quasi di condanna con decreto, come sarebbe potuto sembrare dal primitivo testo della Commissione.

Noi vogliamo lasciar salva questa autonomia, ma contemporaneamente vogliamo che sia punito soltanto quel fatto che, raggiunto l'evento, ha determinato una situazione che non avrebbe dovuto essere determinata. Per questo confido che l'onorevole Rizzo, dopo i chiarimenti che abbiamo dato e dopo le dichiarazioni che abbiamo fatto e dopo, del resto, quella che è la chiara dizione dell'articolo, acceda a questa nuova formula senza necessità

di un'ulteriore sospensione in maniera di poter finalmente chiudere la discussione su questa legge.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Zoli, che non si intende cioè affatto di innovare né al diritto processuale né al diritto sostanziale penale; che questa è una forma sussidiaria e nuova di reato, che la legge in esame costituisce con estremi materiali ed estremi intellettuali ben distinti e, per quelli che sono i materiali anche più tenui delle ipotesi considerate dal codice; che diventa superfluo anche il richiamo esplicito della legge generale. Solo così mi adatto, onorevole Presidente, ad assistere alla nascita di questo nuovo reato, il quale, però, me lo consenta la Commissione, nasce morto visto che la Commissione pretende di mantenere quel tale presupposto del giudicato civile di revoca. Non c'è dubbio, infatti, che nella generalità dei casi l'azione penale sarà impronunciabile per sopraggiunta prescrizione, se voi pretendete di rimandarla a quando si sarà formato il giudicato sulla sentenza revocatoria del provvedimento conclusivo del giudizio di rilascio, nel corso del quale, almeno quattro o cinque anni prima, si sarà verificato il falso o la frode processuale.

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Voto favorevolmente alla proposta della Commissione per queste brevissime ragioni. Non trovo che sia nuovo l'istituto del giudizio penale basato su un precedente giudizio civile; c'è l'articolo 21 del Codice di procedura penale che costituisce la base dell'attuale disposizione dell'articolo 9. La differenza è questa, che l'articolo 21 del Codice di procedura penale non fa l'ipotesi solo di un giudicato penale che sorga in conseguenza di un giudicato civile che sia diventato definitivo, ma fa l'ipotesi di un giudizio penale che possa seguire o possa precedere il giudizio civile e quindi la possibilità del rinvio della decisione del giudizio penale al risultato del giudizio civile. Trovo inoltre naturale che il danneggiato abbia da una parte la possibilità di rifarsi civilmente, per essere reintegrato nel

diritto del quale è stato spogliato, con un giudizio civile, ed abbia anche la garanzia di ordine penale. Osservo altresì che la garanzia di ordine penale non la si deve intendere solo in questo senso; il giudizio penale serve, come conseguenza dell'illiceità del comportamento del locatore ad impedire che sia limitata ad un solo aspetto, per così dire, la pena per la persona che è andata contro quella disposizione. Quindi abbiamo effetti di ordine civile verso il locatario che è stato privato del godimento in quelle condizioni, ed effetti di ordine generale nei riguardi dello Stato, perchè esso alla sua volta viene ad essere frodato, cioè diminuito ed ingannato nella esplicazione delle sue attività che dovevano servire, mediante la disposizione sociale della legge sugli affitti, a garantire un particolare stato di diritto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accetta il testo della Commissione.

BERTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Udite le dichiarazioni del relatore, e specialmente la dichiarazione sulla circostanza che aveva dato luogo al mio intervento, trattarsi cioè, come dice il relatore, del regolamento di un reato nuovo che si ravvisa non ancora contemplato dalle leggi penali e comuni, viene meno la mia perplessità, e per tanto dichiaro che voterò il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 9 nel nuovo testo concordato dalla Commissione, che rimane così formulato:

« Il locatore nei confronti del quale, con sentenza passata in giudicato, sia pronunciata l'inefficacia del provvedimento di rilascio prevista dall'articolo precedente, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da lire 50 mila a lire 500 mila se egli abbia ottenuto il provvedimento di rilascio valendosi di dichiarazioni mendaci o di documenti attestanti fatti non veri o con altri artifici o raggini, relativamente alla necessità ed

alla giustificata esigenza indicata nell'articolo 4, n. 1° e nell'articolo 5 terzo comma».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica » (63).

PRESIDENTE. Domando all'Assemblea se è disposta ad intraprendere, magari dopo una sospensione di cinque minuti, il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina che è posto all'ordine del giorno.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Signor Presidente, c'era già un accordo, credo, di rimettere la discussione particolareggiata degli articoli, alla 1ª Commissione permanente, cioè alla Commissione competente, naturalmente col diritto di intervento di tutti i colleghi ai quali interessasse di assistere e partecipare alla discussione.

Viceversa è stata espressa ora l'idea di discutere qui l'articolo 2; se si ritiene che anche tale articolo possa rimettersi alla Commissione, tanto meglio, poichè rimandiamo ogni cosa alla Commissione competente in sede deliberante, ma se si ritiene di doverlo discutere in Assemblea la Commissione dichiara d'essere agli ordini del Senato e disposta a sostenere anche ora la discussione.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Vorrei sapere se, qualora il Senato decidesse di rinviare il disegno di legge alla Commissione competente, andrebbe alla 1ª Commissione.

PRESIDENTE. Mi risulta che si vorrebbe proporre di rinviare il disegno di legge alla 1ª Commissione integrata dalla Commissione di igiene e sanità.

MERLIN ANGELINA. Onorevole Presidente, io domando per quale ragione ci sono sempre queste continue interferenze, che mi paiono dirette ad insabbiare una legge, ampiamente discussa, discussa anche più del necessario, specialmente se consideriamo quanto è avvenuto negli altri Paesi, dove si è già addivenuti all'abolizione della regolamentazione.

La legge è stata studiata, rielaborata dalla Commissione, è stata portata in Assemblea plenaria: ora io domando perchè deve essere ancora rinviata alla prima Commissione, integrata da quella di Sanità, la quale ha per conto suo proposto una legge. È stato domandato il parere alla Commissione di sanità a suo tempo; c'è stata una relazione di maggioranza ed una relazione di minoranza; si è tenuto conto di queste relazioni e ora si tratta soltanto di discutere gli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Merlin, lei entra nel merito della proposta. Le faccio osservare che della Commissione è ora presente in Aula solo il relatore. Osservo inoltre che poichè non è stata presentata alcuna proposta sospensiva, si può benissimo iniziare la discussione dell'articolo 2.

Voci. Manca il Ministro competente.

SACCO. Le leggi le facciamo noi. Ad ogni modo è presente l'Alto Commissario aggiunto per la sanità pubblica.

PRESIDENTE. A noi farebbe molto piacere che i Ministri partecipassero alle nostre discussioni, cosa che purtroppo non avviene spesso; ad ogni modo, è presente l'Alto Commissario aggiunto, a meno che egli non opponga che il Ministro desidera partecipare alla discussione.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ritengo che almeno dovrebbe essere presente il Sottosegretario di Stato per l'interno.

PIERACCINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. È per me doloroso, oltre che sorprendente, il trattamento che si fa alla undecima Commissione, la quale ha stu-

diato ripetutamente anche se non peranco sufficientemente, data la sua complessità, il problema della regolamentazione della prostituzione. Ora l'undecima Commissione si vede sopraffatta da una deliberazione, per cui del progetto di legge che involge una delle questioni più importanti della salute pubblica (dopo il flagello della tubercolosi viene il flagello della sifilide) viene spogliata e tutto viene travasato nella prima Commissione. Con tutto il rispetto che debbo per le persone che compongono la prima Commissione, la dichiaro, di fronte all'undecima Commissione, incompetente. In questi ultimi due o tre mesi, dopo la discussione che si svolse in Senato del progetto di legge Merlin, sono avvenuti dei fatti e realizzati dei pronunciamenti di autorevoli Associazioni mediche di notevolissima importanza, tali da far modificare in alcuni anche le vedute e le formule che erano state enunciate in questa stessa Aula.

È apparso proprio in questi giorni un articolo del professor Crosti e quando dico Crosti, dico uno dei primi sifilografi italiani, professore ordinario nell'Università di Milano, il quale esaminando il progetto Merlin e Boggiano Pico, conclude che, di fronte a quella che è proflassi delle malattie veneree, essi hanno un contenuto nullistico.

Ora, che l'undecima Commissione debba essere così trattata sottraendole un compito che è specifico di essa, per travasarlo alla prima Commissione è cosa che non va, che non può andare. Ella signor Presidente mi dirà che ci potrà essere una rappresentanza della undecima Commissione in seno alla prima, ma questa rappresentanza sarà ben piccola forza nei confronti della numerosissima della prima, mentre poi i suoi presenti non hanno neppure voto deliberativo, e si ridurranno ad opera poco più che di comparsa.

Propongo che si tolga alla prima Commissione lo studio ulteriore della legge sulla regolamentazione della prostituzione, e che si rimetta sollecitamente alla undecima Commissione.

Onorevoli Colleghi, si può essere abolizionisti nel senso di chiudere le case di tolleranza, e questo è stato approvato dal Senato e non ci si torna sopra, ma essere abolizionisti delle

case di tolleranza non significa essere contrari ad ogni regolamentazione della prostituzione.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIANO PICO, *relatore*. Mi spiace di dover ripetere quello che già in occasione della discussione dell'articolo 1 ho avuto modo di dire chiaramente, che cioè la discussione che si è svolta, e ne sono testimoni tutti i colleghi della prima Commissione, dinanzi alla prima Commissione, è stata una discussione amplissima, ha fatto seguito a lunghe ricerche e noi abbiamo avuto cura, e ce ne siamo fatti uno scrupolo, di interpellare i membri della undecima Commissione che abbiamo pregato di portarci il concorso della loro scienza, dottrina ed esperienza.

Non può perciò obiettarsi oggi, che nei lavori preparatori del progetto sia mancato il contributo dei colleghi medici, i quali presentarono una duplice relazione, di maggioranza e di minoranza, di cui fu tenuto il dovuto conto nella relazione generale premessa al disegno definitivo sottoposto all'esame del Senato.

TERRACINI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi pare che qui si stia discutendo (e ne hanno parlato l'onorevole Pieraccini e l'onorevole Boggiano Pico), attorno ad una proposta che non è stata fatta. Ma è inutile parlarne se qualcuno formalmente non ce la presenta.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, intanto devo dare un chiarimento doveroso alla collega onorevole Merlin, che cioè qualunque proposta venga da parte mia non è diretta ad insabbiare la legge, anzi è diretta ad affrettarne la discussione e l'approvazione. La legge è così complessa e darà luogo alla presentazione di così numerosi emendamenti da farmi temere che, portata nell'Aula, attraverso le necessarie sospensioni per i bilanci e per altre leggi indifferibili importanti, passeranno parecchi mesi senza che possa venire approvata.

Io ricordo che, finita la discussione generale e approvato l'articolo 1, domandai la parola per sostenere che la legge dovesse essere rimandata alla Commissione competente per la formulazione definitiva degli articoli, dopo di che sarebbe stata portata in Aula per essere approvata con semplice dichiarazione di voto.

L'onorevole Terracini oppose che questa proposta era prematura, sia perchè nel Regolamento non vi è ancora una norma *ad hoc*, sia perchè, per alcuni articoli basilari oltre al primo, è opportuna una discussione in Aula, e la questione rimase in sospenso.

Oggi, ritornando al punto in cui eravamo rimasti, dovremmo, secondo me, stabilire se sia necessario che quattro o cinque articoli siano discussi in Aula ed approvati, perchè costituenti il fondamento e il nucleo essenziale della legge, mentre il resto potrebbe essere rimandato alla Commissione competente in sede redigente, cioè riunita in comitato di redazione, affinchè formuli gli articoli, tenga conto degli emendamenti che saranno presentati dalle varie parti del Senato e mandi poi la legge all'approvazione finale dell'Assemblea plenaria con semplici dichiarazioni di voto.

In questo modo forse, nel giro di poche settimane la legge potrebbe essere approvata, e si raggiungerebbe pertanto lo scopo di affrettarne la discussione.

Al senatore Terracini, il quale oppone che il Regolamento non dice ancora nulla su questa procedura e che, se pure se n'è discusso in sede di Giunta del Regolamento, non si è però arrivati ad una conclusione definitiva, rispondo che vi è una prassi che nei Parlamenti ha forza superiore anche al regolamento, la quale prassi si è già affermata in Senato quando venne adottato questo sistema per la discussione delle modificazioni al Codice di procedura civile, e che la Camera non solo si è compiaciuta di questa nostra iniziativa, ma l'ha fatta propria sia come prassi per la discussione sulla legge degli affitti, sia come testo del Regolamento nelle nuovissime modificazioni al medesimo apportate. Sono del parere quindi che si possa seguire ancora una volta questa nostra prassi, salvo poi a

fissarla in norme precise nel Regolamento, affinchè essa diventi costante.

Pregherei quindi l'onorevole Terracini di voler ritirare la sua pregiudiziale, la quale, se è fondata, allontana però dal corso più rapido possibile le nostre deliberazioni, impedendo una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Di fronte a proposte precise possiamo fare dichiarazioni precise. Io sono convinto che l'onorevole Persico non mira a rendere più difficile l'approvazione di questo disegno di legge e pertanto dichiaro che, non appena il Senato avrà risolto il problema nel proprio Regolamento nel senso che si possa deferire alle Commissioni competenti, integrate nel modo che si riterrà opportuno, i disegni di legge che abbiano già avuto una discussione generale con approvazione di principi in Aula, io non avrò nulla in contrario a che anche questo disegno di legge segua tale procedura. Ma in questo momento la questione è importante politicamente — il disegno di legge Merlin non è importante politicamente, ma lo è ed immensamente, dal punto di vista sociale —. Essa si pone nel senso se possiamo risolvere adesso, e in così pochi, e in questo modo, un problema che il Senato non giunse a risolvere in piena discussione di merito e con l'Aula molto affollata. La questione è, se sia possibile derogare al Regolamento prima che esso abbia subito quelle modificazioni intorno alle quali e il Senato ha già discusso e la Giunta del Regolamento ha da parte sua ancora da fare profonde disamine.

Io non credo che si possa accedere in questo momento a tale procedura. Se non si fosse già discusso intorno all'articolo 71, allora potremmo far finta di ignorarlo e passare oltre, ma dopo che una discussione si è svolta in argomento in questa Aula ritengo che sarebbe di grave errore nel funzionamento del Senato accettare la proposta del senatore Persico. Io non posso che pregare la Presidenza di voler al più presto riconvocare la Giunta del Regolamento perchè si possa votare il nuovo testo dell'articolo 71. Sino a quando ciò non sarà stato fatto mi opporrò alla proposta dell'onorevole Persico.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Finchè non sarà approvata quella modifica al Regolamento possiamo, in base al Regolamento attuale, fare esattamente ciò che facemmo, come ha ricordato l'onorevole Persico, per il Codice di procedura civile. Dicemmo allora: il Senato invita il Presidente a deferire alla Commissione la redazione degli articoli per poi portare il testo finale in Aula perchè sia approvato o no con semplici dichiarazioni di voto. Questo in base all'articolo 26 del Regolamento: perchè il Senato ritenne allora che la facoltà di deferire alle Commissioni in sede deliberante, salvo magari il ritorno in Aula per la votazione finale con dichiarazioni di voto, potesse essere usata dalla Presidenza in qualunque tempo. Questo il Senato ritenne e fece in quella importante occasione; altrettanto potremmo fare oggi. Non è che il Senato deleghi la Commissione; il Senato invita il Presidente a deferire.

Quale sarebbe la Commissione a cui dovrebbe essere deferito il disegno di legge ora in discussione? Indubbiamente la prima, perchè la materia di quel disegno di legge è materia da prima Commissione e non c'è una parte sanitaria che riguarderebbe l'undecima Commissione.

Neppure si potrebbe deferire il disegno a due Commissioni congiunte, perchè il Regolamento non lo ammette; ma, nell'articolo 28, ammette la competenza di una sola Commissione, la quale può sentire il parere di altre Commissioni. E c'è anche il diritto dei membri delle altre Commissioni di seguire, come ospiti, i lavori della Commissione competente, ma senza voto.

Quindi aderirei alla proposta Persico, precisandola in questo modo: il Senato invita il Presidente a deferire alla prima Commissione l'esame e l'approvazione degli articoli 2 e seguenti del progetto di legge Merlin, salvo riportarli in Aula per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

VARALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARALDO. Volevo far presente che alcuni articoli della legge Merlin, come sono formulati oggi, hanno stretta attinenza con alcuni articoli della legge Monaldi. Potrebbe suc-

cedere che quegli articoli fossero formulati in sede deliberante in modo definitivo da una Commissione mentre la legge Monaldi avrebbe i suoi articoli formulati o dal Senato in Assemblea plenaria o, qualora si seguisse la stessa procedura oggi proposta per la legge Merlin, da un'altra Commissione. Quindi vedrei una impossibilità, acchè per lo meno alcuni articoli venissero redatti esclusivamente e direttamente dalla prima Commissione.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Sulla questione procedurale farei osservare che il Senato ha già esaminato proprio la questione che stiamo discutendo oggi e ha già deliberato, cioè il Senato ha già ritenuto che, se non viene la modifica del Regolamento esso, anche volendo, non può rimandare...

PERSICO. Non ha deliberato.

LUCIFERO. ... Non può rimandare la votazione degli articoli.

TERRACINI. Avete votato un ordine del giorno Pastore. Non dimenticatelo!

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, desidererei che ella precisasse quando è stata presa questa deliberazione. Sono d'accordo che non posso assumermi questa responsabilità di fronte ad un problema su cui l'Assemblea aveva portato la sua opinione; questo problema è passato alla Giunta del Regolamento ed io nè personalmente nè come rappresentante della Presidenza ritengo di poter entrare nelle decisioni della Giunta del Regolamento. Io desidererei sapere da lei con precisione se esiste questo precedente che sarebbe veramente preclusivo.

LUCIFERO. La proposta fu fatta, dopo l'approvazione dell'articolo 1, dallo stesso senatore Persico. Allora si disse che si attendeva la modifica dell'articolo 71, per rinviare alla Commissione la discussione, e per questo ci fermammo al primo articolo sospendendo la discussione della legge. La modifica dell'articolo 71 non è venuta e quindi io ritengo, non solo per le ragioni obbiettive su cui credo inutile dilungarmi, ma anche per quella decisione che fu presa, che noi per ora non possiamo che continuare la discussione nelle forme e nelle norme che il Regolamento, ap-

plicando il disposto costituzionale, ci impone di seguire.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Voglio riprendere una affermazione del nostro Presidente. Quando la Giunta del Regolamento è investita dell'esame e della decisione di un determinato problema, non è possibile portare questo problema in Aula e risolverlo indipendentemente da quella che sarà la risoluzione della Giunta del Regolamento. Questo criterio vale d'altronde per tutte le Commissioni. A nessuno di noi verrebbe in mente di portare in Assemblea un disegno di legge del quale sia in corso l'esame presso una Commissione, e discuterne senza sentire la relazione della Commissione. A maggior ragione ciò vale per la Giunta del Regolamento, la quale, nel quadro degli istituti parlamentari, ha una posizione del tutto particolare, che non dirò la pone al di sopra delle altre Commissioni, ma le dà certamente una particolare autorità. Ora ultimamente il Senato, discutendo una proposta di modificazione dell'articolo 71, all'unanimità votò un ordine del giorno Pastore che rimetteva alla Giunta del Regolamento il progetto che era stato presentato, perchè fosse riesaminato, completato e riportato in Aula. Mi pare che noi dobbiamo attendere che tutto questo venga compiuto prima di innovare in questa materia.

È per questa ragione che ho presentato alla nostra Presidenza la preghiera di sollecitare il compimento di questa pratica.

Per ciò che si riferisce alle considerazioni fatte dall'onorevole Bisori io debbo osservare che l'articolo 26 del nostro Regolamento stabilisce che la Presidenza rimetta o al Senato in seduta plenaria o ad una Commissione il potere deliberativo sui disegni di legge.

In secondo luogo questo articolo prevede il modo con cui dalla Commissione deliberante si può rinviare al Senato un disegno di legge, ma tace assolutamente sul modo con cui si possa o si debba dal Senato rimettere un disegno di legge alla Commissione in sede deliberante. Ma in questo momento ci si propone appunto di rinviare il disegno di legge Merlin dal Senato alla Commissione.

Pertanto l'articolo 26 non può essere chiamato in causa.

Per ciò che è stato poi detto da alcuni colleghi circa una competenza dell'undecima Commissione, rammento che l'argomento è stato largamente discusso quando si è svolta la discussione generale sul disegno di legge Merlin, e nessuno in quel momento propose di reinvestirne l'undecima Commissione. È stata fatta allora la proposta, che o venisse sospesa la votazione finale del disegno di legge Merlin o, se vi giungesse e il disegno fosse approvato, la legge non entrasse in applicazione fino a quando l'undecima Commissione non avesse esaurito la materia del disegno di legge Monaldi. Questa proposta però non è stata accolta, poichè vi si opponeva e vi si oppone la norma secondo la quale una legge votata non può essere subordinata ad alcuna condizione per entrare in vigore.

Ritengo che non sia possibile ripresentare adesso la questione. Se l'articolo 71 verrà votato nel testo che è già stato approssimativamente redatto dalla Giunta del Regolamento, si darà la più ampia possibilità a molti componenti dell'undecima Commissione di partecipare all'esame e alla votazione decisiva del disegno di legge Merlin, in uno con la prima Commissione. Così verrà soddisfatto il desiderio largamente comprensibile dei componenti l'undecima Commissione. Ripeto però che non si può rimettere a quest'ultima il disegno di legge, per il quale è stata riconosciuta in modo definitivo la competenza della prima Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Terracini, sono perfettamente d'accordo sulla questione regolamentare e procedurale. Io non potrei in nessun modo, dopo che ne è stata investita con voto deliberante la Giunta del Regolamento, prendere una decisione che non sia conforme a quella decisione che essa Giunta prenderà.

Qui ci può essere viceversa una questione di opportunità. Se il Senato ritiene che sia opportuno deferire il disegno di legge (ciò non entra nelle mie facoltà discreitive, perchè è il Senato che lo deve decidere col suo voto) alla prima Commissione, se si ritiene cioè opportuno che si solleciti questa decisione

perchè necessario o più confacente per la tecnica e l'esattezza della legge il rinvio alla Commissione, io potrei, in base al voto del Senato, pregare la Presidenza di risolvere rapidamente questo problema di opportunità. Se siete d'accordo io posso prendere l'impegno a che la Presidenza riunisca subito la Giunta del Regolamento.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Volevo appunto dire che il nostro gruppo ha oggi una adunanza alle quindici per formulare il nostro parere da presentare poi alla Presidenza del Senato sull'articolo 71. Questo dimostra come la questione ci stia a cuore, come, del resto, credo che stia a cuore a tutti gli altri membri del Senato. Preghiamo, pertanto, la Presidenza di farsi parte diligente (lo è sempre, ma questa volta dovrebbe esserlo ancora di più) presso la Giunta del Regolamento perchè presenti al più presto questa modifica al Senato.

SPALLICCI. *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Se ho ben compreso quello che ha detto l'onorevole Terracini,

qualche membro della undecima Commissione potrebbe far parte della prima Commissione.

ZOLI. Lo vedremo dopo.

TERRACINI. Vi è una proposta, che la Giunta del Regolamento in via generale ha già accettato, a tenore della quale le Commissioni competenti, quando ricevono funzione deliberante dopo che la discussione generale su un disegno di legge è avvenuta nell'Assemblea, devono venire integrate da un certo numero di membri. Dipenderà dai singoli Gruppi del Senato di indicarli.

PRESIDENTE. Allora si può rinviare la discussione del disegno di legge Merlin di pochi giorni, in attesa che la Giunta del Regolamento prenda una sollecita decisione circa la modifica all'articolo 71.

(Così rimane stabilito).

Il Senato si riunirà nel pomeriggio alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 13).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti